

APPELLO 4/2012  
“21° Cimento Invernale 2011” –  
Desenzano del Garda – 29 gennaio 2012  
Classe Dolphin 81 - ITA 25 contro ITA 112 e ITA 100

Regole: 60.3(a)(2), 61.1(c), 61.2 e 63.2

*“Se nel corso di una udienza il Comitato per le Proteste ottiene notizie che una barca che non è parte della stessa sia coinvolta nell’incidente e possa aver infranto una regola, esso deve interrompere l’udienza e protestare tale barca. La protesta deve essere per iscritto e la barca protestata deve essere informata alla prima ragionevole occasione. Nella nuova udienza si deve trattare la nuova protesta come caso congiunto con la protesta originaria.”*

La Giuria d’Appello riunita nelle persone di Sergio Gaibisso (Presidente), Fabio Donadono ed Eugenio Torre (Componenti Effettivi), Marco Alberti e Giuseppe Russo (Supplenti) e Anna Maria Bonomo e Sergio Pepe (Uditori), ha emesso la seguente

DECISIONE

sull’appello presentato da barca ITA 25 – Classe Dolphin 81 avverso la decisione di squalifica per violazione della regola 11 comminata dal Comitato per le Proteste del “21° Cimento Invernale 2011”, organizzata dalla “Fraglia Vela Desenzano”.

In occasione delle prove disputate il 29 gennaio 2012 per il “21° Cimento Invernale”, alla partenza della seconda prova avveniva una collisione fra la barche ITA 100 e ITA 112, per effetto della quale ITA 112 presentava tempestiva protesta. Il Comitato per le Proteste rubricava la protesta come n. 5 e convocava l’udienza per le ore 13,45 affiggendo all’albo un comunicato di convocazione delle parti, numero 3, alle ore 13,30. La barca ITA 25, non vedendo il proprio numero velico fra la barche interessate si riteneva libera. Durante la discussione della protesta, il Comitato per le Proteste apprendeva che una barca non parte dell’udienza, identificata come ITA 25, era coinvolta nell’incidente, con possibilità di aver infranto una regola. Non potendola convocare immediatamente, decideva di sospendere l’udienza e convocare un’altra udienza per il giorno 12 febbraio 2012 al termine delle prove in programma. A tale scopo provvedeva ad esporre un comunicato, numero 4, alle ore 16,30 dove comunicava che la protesta fra ITA 100 e ITA 112 era stata sospesa perché durante il dibattito era emerso il coinvolgimento di una terza barca identificata in ITA 25, e che pertanto venivano convocate le barche ITA 112, protestante, ITA 100, protestato, e ITA 25, protestato dal CdR ai sensi della regola 60.3(a)(2) RRS. Contestualmente faceva affiggere nuovamente la precedente convocazione delle parti, numero 3, riportante in aggiunta anche la protesta del CdR contro barca ITA 25, incorporata nel caso n. 5. Sia lo skipper che l’equipaggio di ITA 25 nei successivi loro passaggi presso la sede del circolo organizzatore non rilevavano la presenza di detti comunicati, come neppure il giorno 11 febbraio 2012 quando si recavano al circolo organizzatore per effettuare una regata di allenamento, passando prima anche in segreteria. Durante questa uscita lo skipper veniva raggiunto in acqua dalla telefonata di una segretaria del circolo organizzatore che lo informava che le regate del giorno 12 febbraio 2012 erano state annullate dall’organizzazione causa previsioni meteorologiche avverse e che inoltre il CdR lo aveva convocato per lo stesso giorno alle ore 10,00, ma senza specificarne i motivi, a lei comunque sconosciuti. Il giorno seguente, all’ora stabilita, barca ITA 25 si ritrovava in una sala del circolo organizzatore con le altre barche ITA 100 e ITA 112 coinvolte nell’incidente e veniva reso edotto dal CpP di quanto emerso nella protesta sospesa. ITA 25 non obiettava al proseguimento dell’udienza nè chiedeva tempo per preparare la sua difesa. Al termine dell’udienza il CpP procedeva alla squalifica di ITA 25 e di ITA 100 entrambe per infrazione alla regola 11 RRS ma concedeva a ITA 100 l’esonero ai sensi della regola 64.1(c) RRS.

ITA 25 riteneva che la procedura messa in atto dal CpP per protestarlo non fosse stata conforme alle

regole e pertanto decideva di presentare appello nei termini. Oltre alle motivazioni sui presunti errori procedurali ITA 25 si premura di riportare irregolarità commesse a suo danno, con citazione di testimoni, arrivando ad evidenziare una congiura nei suoi confronti. E' bene qui ribadire che la Giuria d'Appello non è competente per evidenze e risvolti di carattere disciplinare e che comunque non può neppure ascoltare testimoni essendo un giudice di diritto, non di merito che si ritiene esaurito nel giudizio di primo grado.

Quando nel corso di una udienza di una protesta un CpP ritiene che una barca sebbene non parte dell'udienza può avere infranto una regola, esso deve interrompere l'udienza e protestare tale barca nel rispetto della regola 61.2. L'udienza verrà riconvocata sia per la protesta interrotta sia per la nuova protesta e trattate entrambe come un caso congiunto. Al CpP compete l'obbligo di informare la barca che intende protestare, nel rispetto della regola 61.1(c), "alla prima ragionevole occasione". La frase "alla prima ragionevole occasione" non stabilisce un metodo certo di notifica e quindi la procedura da seguire è dettata dal buon senso, nel cercare il miglior modo affinché la barca sia informata e accertarsi di ciò. La prassi comune prevede che avvenga per iscritto, a mezzo di un comunicato affisso all'albo o per telefono o per lettera (mail o posta), etc. Nel caso in esame, il CpP ha affisso un avviso all'albo dove comunica la sua intenzione di protestare barca ITA 25, accompagnandola con la convocazione delle parti per il giorno stabilito. Tale affissione all'albo ufficiale è avvenuta in un orario dove non è detto che i concorrenti potessero essere in grado di passare ed esserne informati, anche perché trattandosi di una manifestazione su più fine settimana, alla fine delle prove in programma, chi non è parte di proteste se ne va, per poi ritornare alla data prevista per la prova successiva. Il CpP avrebbe dovuto quindi accertarsi che la convocazione fosse stata recepita dalla barca protestata, magari con una telefonata di cortesia all'armatore o allo skipper ed eventualmente accompagnata da una mail esplicativa dei motivi della protesta. L'avviso telefonico di anticipazione dell'udienza effettuato il giorno precedente senza precisazione dei motivi non può essere ritenuto una comunicazione sufficientemente efficace. Poi, al momento della riunione il CpP riassumeva i fatti precedenti, ma dalla documentazione ricevuta non si trova nessun modulo di protesta compilato contro ITA 25. Segue la discussione della protesta e le verbalizzazioni raccolte dal CpP si riferiscono tutte alla sola udienza del 12 febbraio 2012. Il CpP, a seguito delle dichiarazioni rese da barca ITA 25 nel corso dell'udienza del 12 febbraio 2012, osserva: "A quel punto ci siamo resi conto che ITA 25 aveva infranto la regola 11, senza che avesse elevato valida protesta o che si fosse penalizzato a norma di Regolamento, lo abbiamo protestato verbalmente e ci siamo comportati di conseguenza". Quindi si desume che il CpP non aveva ancora le evidenze sin dall'inizio di questa nuova udienza che ITA 25 poteva avere infranto una regola. E allora non si comprende a che titolo ITA 25 fosse stato convocato, o come testimone o come protestato. Manca infatti completamente una verbalizzazione dei fatti accertati fino al momento della sospensione della udienza, caso n. 5 del 29 gennaio 2012 e relativa al modo in cui si sia formato nel CpP il convincimento che ITA 25 abbia infranto una regola tale da determinarne una protesta ai sensi della regola 60.3(a)(2). Si ravvisa tutta una serie di anomalie nella convocazione di ITA 25 quali la mancanza di una protesta scritta, desunta dalle risultanze dell'udienza del caso n. 5 sospeso; poi la mancata rubricazione della stessa protesta come caso con numerazione a sè da discutersi congiuntamente col caso n. 5, trattandosi dello stesso incidente; poi della insufficiente comunicazione alla barca protestata dell'intenzione di protestarla; poi dell'inizio di una udienza senza avere una protesta scritta e conforme ai requisiti della regola 61.2 a pena di invalidità. I soli vizi di comunicazione sono stati in ogni caso sanati dalla presenza di ITA 25 in udienza.

#### PQM

la Giuria d'Appello accoglie l'appello proposto dalla barca ITA 25 contro la decisione presa dal Comitato per le Proteste del 21° Cimento Invernale - Classe Dolphin 81, e ordina il reinserimento di barca ITA 25 in classifica nella posizione ottenuta nella prova.

Così deciso ad Alassio il 14 Luglio 2012

f.to Sergio Gaibisso, Presidente Giuria d'Appello

copia conforme all'originale